

Parere del Comitato delle regioni sulla «Restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e procedura concernente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»

(2010/C 141/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- propone che la direttiva raccomandi agli Stati membri di obbligare (e non solo incoraggiare) i produttori di AEE a progettare i prodotti in modo tale da agevolarne la riparazione, lo smontaggio, il riutilizzo e il recupero. Gli oneri imposti dai sistemi di conformità dovrebbero quindi essere legati alla riutilizzabilità o alla riciclabilità di uno specifico prodotto,
- chiede che il tasso di raccolta venga applicato per ogni categoria di prodotto individualmente e raccomanda di calcolare l'obiettivo da raggiungere sulla base della durata media del ciclo di vita delle AEE; le azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero anche servire ad evitare l'introduzione di RAEE di piccole dimensioni nel flusso dei rifiuti non differenziati,
- chiede che l'obbligo per i produttori di finanziare i costi generati dalla raccolta e dagli impianti di raccolta dei RAEE risulti in maniera chiara e leggibile dal testo. L'estensione della responsabilità del produttore ai costi per la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici dovrebbe essere resa obbligatoria, al fine di garantire una maggiore armonizzazione della responsabilità finanziaria e creare condizioni uniformi in tutta l'Unione europea,
- chiede di fissare un obiettivo specifico per il riutilizzo delle apparecchiature a un tasso minimo del 5 %, conformemente alla gerarchia dei modi di gestione dei rifiuti. In tal modo, infatti, si potrebbe ovviare all'attuale riluttanza a riutilizzare le apparecchiature derivanti dal recupero e garantire inoltre il riutilizzo delle apparecchiature di elevata qualità,
- chiede che il prezzo delle AEE tenga conto dell'insieme dei costi di smaltimento dei RAEE contenenti sostanze pericolose, smaltimento effettuato secondo modalità non nocive per la salute umana o per l'ambiente; deplora tuttavia che nell'elenco delle sostanze da vietare ai sensi dell'allegato IV della direttiva RoHS non siano state incluse altre sostanze,
- invita a prestare un'attenzione decisamente maggiore al ruolo dell'educazione ambientale, anche sotto forma di campagne di sensibilizzazione dei cittadini. Occorre quindi appoggiare gli enti regionali e locali nell'elaborazione e nella realizzazione di tali azioni che possono rivestire un'enorme importanza nel plasmare i comportamenti dei consumatori.

Relatore: Jerzy ZAJĄKAŁA (PL/UEN-AE), sindaco di Łubianka

Testi di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) (rifusione)

COM(2008) 809 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)

COM(2008) 810 def.

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

A. Tener conto della dimensione regionale e locale

Osservazioni generali

1. conferma l'importanza di una soluzione appropriata delle questioni relative alla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tenuto conto del considerevole impatto di tali rifiuti sull'ambiente e sulla salute;

2. sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, gli enti regionali e locali sono i responsabili dell'attuazione della politica dell'UE in materia di gestione dei rifiuti. Essi elaborano infatti i piani, concedono le autorizzazioni per la raccolta e il trattamento dei rifiuti e gestiscono i sistemi di raccolta e di trattamento. Dovrebbero quindi svolgere un ruolo cruciale nel processo di elaborazione di nuovi approcci e proposte in materia di gestione dei rifiuti;

3. esprime soddisfazione per l'iniziativa della Commissione europea di rifondere le direttive in oggetto, e si compiace del fatto che nella proposta essa abbia tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato nel precedente parere in materia, adottato nel 2000, in cui si invitava a ridurre i costi e gli oneri ingiustificati per gli operatori del mercato e per l'amministrazione, a rafforzare l'efficacia e soprattutto a limitare l'impatto ambientale del ciclo dei rifiuti in rapida crescita;

4. afferma che la politica ambientale della Comunità si basa sul principio «chi inquina paga». La responsabilità del produttore, che è una conseguenza diretta di questo principio, è un principio chiave della gestione dei rifiuti e una pietra angolare della direttiva RAEE;

5. richiama l'attenzione sui ritardi accumulati nel recepimento della direttiva RAEE, che non consentono di fornire in tempo utile agli enti regionali e locali e ai produttori istruzioni chiare per la corretta applicazione della normativa;

6. chiede con forza che la nuova direttiva RAEE garantisca che i sistemi di conformità prevedano una compensazione adeguata e continua a favore degli enti regionali e locali interessati per qualsiasi onere finanziario o amministrativo che dovranno sostenere per attuare tale direttiva.

B. Legiferare meglio

Esame congiunto delle direttive RAEE e RoHS

7. è dell'avviso che le due direttive in oggetto vadano esaminate per quanto possibile in parallelo, nonché in relazione alle altre normative UE concernenti le problematiche in oggetto, poiché solo un approccio siffatto consente una soluzione appropriata dei problemi.

Armonizzazione del diritto — creazione di sistemi coerenti

8. si attende un'uniformazione del trattamento previsto per ciascuna categoria di operatori del ciclo dei rifiuti (produttori, distributori, enti regionali e locali) in merito alle rispettive responsabilità per la raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La situazione attuale, contraddistinta da un approccio che varia da uno Stato membro all'altro, comporta una differenziazione ingiustificata dei costi sostenuti da detti operatori, il che, a sua volta, perturba una regolare concorrenza; tuttavia accetta che i metodi di raccolta possano variare da una regione all'altra a seconda delle condizioni e delle circostanze locali;

9. conferma che la rifusione delle direttive è conforme al principio di sussidiarietà: il carattere transfrontaliero tanto degli effetti delle AEE e dei RAEE sulla salute e sull'ambiente, quanto della libera circolazione dei prodotti sul mercato fanno sì che il livello appropriato per disciplinare la materia sia quello dell'Unione europea. Iniziative individuali degli Stati membri possono invece finire per ridurre la tutela dell'ambiente e creare problemi sul mercato interno, ad esempio a causa dei maggiori costi di conformità per i produttori e i consumatori;

10. riconosce che l'obiettivo della direttiva RoHS è quello di accrescere la coerenza e le sinergie con gli altri testi normativi comunitari riguardanti questa materia e questi stessi prodotti, e in special modo con il regolamento REACH. I chiarimenti relativi al campo di applicazione e alle definizioni, l'introduzione di clausole armonizzate per l'applicazione delle norme e il miglioramento del meccanismo di concessione delle esenzioni accresceranno la certezza del diritto;

11. sottolinea l'esattezza dell'armonizzazione del campo di applicazione delle direttive, disciplinato dagli articoli 2 di entrambe, come pure l'esattezza delle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva RAEE. La leggibilità di questa normativa e la sua coerenza con le disposizioni di diritto comunitario in materia accresceranno la chiarezza del diritto e contribuiranno a contenere i costi amministrativi;

12. riconosce gli aspetti positivi dell'armonizzazione dei sistemi di registrazione dei produttori di AEE, ma richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni Stati membri l'attuale sistema di registrazione è stato attuato solo negli ultimi quattro anni e ha comportato costi elevati. L'introduzione del nuovo sistema di registrazione dei produttori dovrebbe quindi essere preceduta da una verifica dell'efficacia di tale sistema. Allo stesso tempo, il Comitato osserva che occorre continuare a soddisfare i requisiti posti dagli enti regionali e locali ai fini delle loro esigenze in materia di *reporting*;

13. esprime soddisfazione per i requisiti minimi proposti in materia di controlli effettuati dagli Stati membri e di vigilanza sul trasferimento dei RAEE, requisiti che agevoleranno l'applicazione della direttiva. Nel contempo, esorta gli Stati membri a far sì che gli organismi competenti ricevano mezzi finanziari sufficienti per l'applicazione della normativa, e in particolare sussidi per la formazione dei servizi incaricati di tale applicazione. Inoltre occorrerebbe coinvolgere la rete IMPEL⁽¹⁾ nell'elaborazione dei requisiti minimi di vigilanza;

14. richiama l'attenzione sull'assenza di disposizioni precise in materia di controllo e vigilanza sul rispetto dei requisiti da parte dei sistemi collettivi e individuali, nonché in materia di adempimento degli obblighi finanziari dei singoli produttori conformemente alla direttiva;

15. deplora che l'opera di rifusione non abbia dedicato un'attenzione sufficiente allo sviluppo degli sbocchi sul mercato paneuropeo per i prodotti sottoposti a riciclaggio e a recupero. A tal fine si potrebbero utilizzare strumenti di regolazione della domanda (quali ad esempio gli appalti pubblici «verdi», gli incentivi all'acquisto di materiali riciclati, per esempio mediante la tassazione dei materiali vergini, se sono disponibili alternative riciclate, ecc.). Indubbiamente ciò servirebbe a ridurre la quantità dei RAEE e contribuirebbe a convincere i cittadini che tali rifiuti vengono adeguatamente trattati.

⁽¹⁾ Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente.

C. Azioni volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori e a promuovere i loro comportamenti rispettosi dell'ambiente

16. invita a prestare un'attenzione decisamente maggiore al ruolo dell'educazione ambientale, anche sotto forma di campagne di sensibilizzazione dei cittadini, rivolte alle persone di ogni fascia di età e adeguate alle condizioni e ai modelli di consumo locali. L'efficacia di tali azioni riveste un'enorme importanza nel plasmare i comportamenti dei consumatori. Occorre quindi appoggiare gli enti regionali e locali nell'elaborazione e nella realizzazione di tali azioni;

17. invita l'UE e gli Stati membri ad avviare e a sostenere ricerche scientifiche nel campo della gestione efficace dei prodotti derivanti dal recupero e dei loro singoli componenti, nonché a ricercare metodi validi per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti rispettosi dell'ambiente;

18. invita ad appoggiare - tramite l'UE e i singoli Stati membri - le azioni volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori e a promuovere scambi di migliori pratiche tra Stati membri e tra enti regionali o locali.

D. Rifusione della direttiva RAEE

19. considera vitale che i sistemi per il recupero dei RAEE non cambino in funzione del valore dei materiali;

20. osserva che occorre introdurre una distinzione chiara tra il riutilizzo degli oggetti che non sono ancora allo stato di rifiuti (e che non dovrebbero quindi essere compresi nell'obiettivo fissato) e il riutilizzo di quelli che si trovano già in quello stato, come ad esempio quelli provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti gestiti dagli enti locali. Richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate nella verifica dello stato dei RAEE trasportati nei punti di raccolta dei rifiuti e sul fatto che sarebbe più opportuno indirizzare certe apparecchiature vetuste e poco efficienti più verso il riciclaggio che non verso il riutilizzo;

21. accoglie con favore i chiarimenti apportati al campo di applicazione della direttiva, nonché la chiara individuazione delle categorie e dei tipi di AEE negli allegati della direttiva RoHS. Richiama tuttavia l'attenzione sulla possibilità che insorgano problemi riguardo alla qualificazione dei beni a duplice uso. Invita inoltre a riconoscere tali prodotti come RAEE provenienti da nuclei domestici. L'assenza di un siffatto riconoscimento può, in determinate situazioni, condurre a un trasferimento ingiustificato dei costi su altri operatori e a una maggiore difficoltà di finanziamento per i RAEE provenienti dai nuclei domestici; questa classificazione fornirebbe anche una maggiore chiarezza e certezza ai produttori;

22. propone che la direttiva raccomandi agli Stati membri di obbligare (e non solo incoraggiare) i produttori di AEE a progettare i prodotti in modo tale da agevolarne la riparazione, lo smontaggio, il riutilizzo e il recupero, riducendo così la quantità di rifiuti di apparecchiature diretti agli impianti di stoccaggio e di incenerimento. In questo campo, vale la pena di notare che è possibile introdurre un sistema di incentivi basati su vantaggi concessi ai produttori che superino i livelli minimi di recupero dei prodotti fissati per una data categoria merceologica;

23. desidera evidenziare un problema nell'applicazione del tasso di raccolta nei sistemi collettivi. Quando il tasso di raccolta è applicato ad un sistema (collettivo) nel suo complesso (per tutte le apparecchiature), come proposto dalla Commissione europea, possono verificarsi degli effetti indesiderati. In questo caso è probabile che i sistemi di conformità si concentreranno innanzi tutto sulle apparecchiature pesanti (che contribuiscono maggiormente al peso del flusso), più che sulle apparecchiature molto leggere. Si dovrebbe evitare che, tramite questo tasso di raccolta, si crei un meccanismo per cui ci si concentra sulle apparecchiature pesanti piuttosto che su quelle con un elevato impatto ambientale. A tale scopo, il tasso di raccolta andrebbe applicato come minimo per ogni categoria di prodotto individualmente;

24. riconosce che il cambiamento di formula apportato al livello programmato di raccolta dei RAEE, dal sistema attualmente in uso - basato sulla quantità in chilogrammi per abitante - a quello basato sulla percentuale del peso medio delle apparecchiature immesse sul mercato, va nella direzione giusta. Tuttavia, il periodo biennale considerato per calcolare la media non tiene conto del ciclo di vita effettivo di alcuni tipi di AEE, la cui durata supera spesso i due anni. Inoltre, il Comitato fa notare che un più lungo ciclo di vita delle AEE riduce il problema dei rifiuti, e che quindi, nello scegliere quali acquistare, i consumatori dovrebbero accordare la loro preferenza a questo tipo di apparecchiature;

25. raccomanda inoltre di calcolare l'obiettivo da raggiungere sulla base della durata media del ciclo di vita delle AEE anziché sulla base delle vendite di nuovi prodotti nel corso del biennio precedente. Adottare come base di calcolo un periodo di due anni appare infatti arbitrario e potrebbe avere effetti indesiderabili sull'ambiente, dato che i cicli di vita dei diversi tipi di apparecchiature differiscono tra loro in misura significativa;

26. esprime preoccupazione per il fatto che l'obiettivo sia ancora basato sul peso, elemento che non rispecchia l'impatto ambientale dei prodotti, e sottolinea le difficoltà incontrate nell'incitare i consumatori a reintrodurre nei circuiti di riciclaggio le AEE di piccole dimensioni nel quadro dei sistemi di raccolta differenziata. Fa notare che gran parte di tali apparecchiature viene abbandonata nei contenitori municipali di rifiuti e finisce

quindi nelle discariche di rifiuti. Invita inoltre a tener conto degli impianti di piccole dimensioni nel quadro dell'impegno degli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva;

27. sottolinea che il principio «chi inquina paga» significa che i costi della gestione dei RAEE dovrebbero essere sopportati dai consumatori, tramite i produttori di AEE, e non dai contribuenti, principalmente tramite gli enti locali. Ciò implica pertanto che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano responsabili dei costi di raccolta, gestione e trattamento dei RAEE, nonché dei costi di informazione e del design adeguato dei prodotti. Il principio della responsabilità del produttore fornisce la base per una valida e chiara cooperazione fra i produttori e gli enti regionali e locali per il conseguimento degli obiettivi della direttiva;

28. prende atto delle preoccupazioni espresse dai produttori ⁽¹⁾ di AEE, i quali fanno osservare che, pur essendo giustamente tenuti responsabili della realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta, la loro capacità di controllare tale processo è limitata, per esempio per quanto concerne l'accessibilità dei punti di raccolta o la quantità di rifiuti prodotti dai consumatori. L'articolo 7, paragrafo 1, dispone giustamente che incombe in ultima analisi ai produttori la responsabilità del conseguimento del tasso programmato di raccolta. Tuttavia, il Comitato richiama l'attenzione sulle seguenti esigenze:

- una migliore definizione del ruolo e degli obblighi di tutti gli operatori del ciclo dei rifiuti (non solo dei produttori, ma anche dei distributori nonché degli enti regionali e locali) al fine di consacrare il principio della responsabilità del produttore e garantire che i RAEE siano individuati in modo più trasparente e trattati in conformità alle norme ambientali stabilite dalla direttiva,
- l'obbligo che tutti i RAEE consegnati ad organizzazioni registrate al di fuori dei sistemi di ritiro dei rifiuti (*waste take-back*) dei produttori siano registrati, in modo che i produttori ricevano una prova di tale consegna,
- l'introduzione di meccanismi che consentano ai produttori di denunciare e controllare gli abusi in materia di costi e i dati relativi alle questioni di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva, fermo restando che un tale meccanismo non deve creare oneri indebiti per gli enti locali;

29. chiede che l'estensione della responsabilità del produttore ai costi di una raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici non sia facoltativa, ma obbligatoria;

⁽¹⁾ CESE 2008, CECED 2009, DigitalEurope 2009, Orgalime 2009.

30. si compiace per l'innalzamento del 5 % degli obiettivi minimi stabiliti dall'articolo 11, paragrafo 1, e per la loro estensione anche ai dispositivi medici. Raccomanda di fissare un obiettivo specifico per il riutilizzo delle apparecchiature a un tasso minimo del 5 %, conformemente alla gerarchia dei modi di gestione dei rifiuti. In tal modo, infatti, si potrebbe ovviare all'attuale riluttanza a riutilizzare le apparecchiature derivanti dal recupero e garantire inoltre il riutilizzo delle apparecchiature di elevata qualità;

31. fa notare che i produttori di beni *business to consumer* (B2C) hanno poco o nessun interesse a incoraggiare il riutilizzo delle loro apparecchiature. La conseguenza è che il riutilizzo non viene effettuato. L'inclusione di obiettivi di riutilizzo negli obiettivi di riciclaggio non cambierà questa situazione: i produttori, infatti, cercheranno di conseguire tali obiettivi solo attraverso il riciclaggio e trascureranno di sfruttare le possibilità di riutilizzo. L'esperienza delle organizzazioni per il riutilizzo dei rifiuti dimostra invece che dal 20 al 30 % di tutti gli AEE scartati è ancora pienamente funzionante o può diventarlo in seguito a piccole riparazioni. Il Comitato prende molto sul serio la gerarchia dei rifiuti ed è favorevole alle iniziative volte a stimolare il riutilizzo degli apparecchi interi. Esso propone pertanto di fare del riutilizzo degli apparecchi interi un obiettivo a sé stante;

32. fa notare che la flessibilità offerta da talune disposizioni della direttiva vigente e la scarsa chiarezza della definizione, da parte del diritto interno, degli obblighi e delle responsabilità hanno finito per produrre in molti casi oneri amministrativi e finanziari sproporzionati per gli enti locali. Costi che, ai sensi della direttiva, dovrebbero essere sostenuti dai produttori finiscono per essere sostenuti dagli enti locali, dato che questi ultimi sono di solito obbligati per legge a provvedere alla raccolta dei rifiuti e sono tenuti a intervenire quando i sistemi di ritiro dei rifiuti dei produttori non funzionano correttamente. Il Comitato è dell'avviso che gli enti regionali e locali non debbano patire le conseguenze finanziarie delle lacune esistenti nella normativa sui RAEE.

E. Rifusione della direttiva RoHS

33. ribadisce la sua preoccupazione per la contaminazione, ancora ampiamente diffusa, derivante dall'uso di sostanze e materiali pericolosi nelle AEE. Oltre al fatto che un gran numero di tali sostanze viene usato per fabbricare tali apparecchiature, anche quando queste ultime non sono più utilizzate il loro riciclaggio e il loro trattamento generano a loro volta altre sostanze nocive, quali le diossine e i furani;

34. fa notare che occorre agire per spezzare il legame tra crescita economica e incremento della quantità dei rifiuti, e in

particolare di quelli contenenti sostanze pericolose. Sottolinea che i costi di gestione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose non possono essere fatti gravare sui contribuenti stabilendo imposte supplementari. L'uso di tali sostanze nelle AEE dipende infatti da una decisione volontaria dei produttori (nonché dei distributori che importano tali apparecchiature da paesi terzi), cosicché il prezzo di tali prodotti dovrebbe tener conto dell'insieme dei costi di smaltimento dei RAEE contenenti sostanze pericolose secondo modalità non nocive per la salute umana o per l'ambiente;

35. giudica opportuna la decisione di trasferire in un allegato della direttiva l'elenco delle sostanze vietate e i valori massimi tollerati della loro concentrazione. Deplora tuttavia che nell'elenco delle sostanze che si propone di vietare ai sensi dell'allegato IV non siano stati inclusi in particolare l'esabromociclododecano (HBCDD), lo ftalato di dietilexile (DEHP), lo ftalato di butilbenzile (BBP) e lo ftalato di dibutile (DBP) per quanto riguarda il loro utilizzo in tutte le AEE;

36. chiede che vengano esaminati i diversi argomenti che depongono a favore sia di una piena applicazione del regolamento REACH mediante la direttiva RoHS che della complementarità di quest'ultima a tale regolamento, in quanto la direttiva fissa un calendario più serrato per la segnalazione delle sostanze chimiche recentemente individuate come pericolose da sostituire con altre equivalenti più sicure;

37. si compiace che il riesame da effettuare ogni quattro anni sia stato sostituito da un periodo di validità massima di quattro anni per le esenzioni, con la possibilità di chiederne il rinnovo, allo scopo di incoraggiare gli sforzi di sostituzione e di trasferire l'onere della prova, che finora gravava sugli organismi pubblici, sul produttore o sul distributore che presentino detta richiesta;

38. invita la Commissione a elaborare immediatamente norme dettagliate per la concessione delle esenzioni, onde garantire sicurezza giuridica agli operatori economici, nonché a determinare le modalità di applicazione dei nuovi criteri relativi agli effetti e ai benefici socioeconomici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nel quadro della concessione e del riesame delle esenzioni;

39. riconosce la chiarezza e la coerenza della disciplina di cui agli articoli da 6 a 8 della direttiva, e fa notare che la riduzione del numero dei prodotti non conformi alle regole dovuta all'armonizzazione e al rafforzamento della vigilanza sul mercato costituisce un metodo economicamente vantaggioso per accrescere i benefici recati all'ambiente dalla direttiva.

II. EMENDAMENTI PROPOSTI

Emendamento 1

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), considerando n. 19

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(1920) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare almeno la raccolta il ritiro dal punto di raccolta , il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri devono incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio «chi inquina paga». (...)	(1920) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare almeno la raccolta il ritiro dal punto di raccolta , il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri devono incoraggiare assicurarsi che i produttori ad assumersi si assumano la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio «chi inquina paga». (...)

Motivazione

La responsabilità finanziaria dei produttori dovrebbe insorgere nel momento in cui il consumatore si disfa del prodotto elettronico, il che avviene in genere a livello di nucleo domestico. La direttiva dovrebbe evitare di consentire varianti nell'attuazione del regime di responsabilità del produttore, per i motivi indicati nel considerando in esame e per garantire una gestione ottimale dei RAEE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), articolo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri , in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, incoraggiano misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche , soprattutto al fine di agevolare che tengano in considerazione e facilitino il riutilizzo, la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo/reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.	Gli Stati membri , in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, incoraggiano impongono misure (finanziarie) volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche , soprattutto al fine di agevolare che tengano in considerazione e facilitino il riutilizzo, la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo/reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Motivazione

La direttiva dovrebbe prevedere che gli Stati membri obblighino (e non semplicemente incoraggino) i produttori di AEE a progettare prodotti più ecologici. Gli oneri imposti dai sistemi di conformità dovrebbero quindi essere legati alla riutilizzabilità o alla riciclabilità di uno specifico prodotto. Per far ciò, è necessario introdurre nella direttiva RAEE delle specifiche riguardo al calcolo degli oneri (visibili) imposti da detti sistemi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come sotto forma di rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata separata dei RAEE , in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.	Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come sotto forma di rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata separata dei RAEE , in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra. <u>Le azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero anche servire ad evitare l'introduzione di RAEE di piccole dimensioni nel flusso dei rifiuti non differenziati, in modo da non generare costi supplementari per il loro recupero.</u>

Motivazione

Una parte consistente dei RAEE di piccole dimensioni viene gettata nei contenitori dei rifiuti urbani e finisce poi nel flusso dei rifiuti indifferenziati. Il recupero di questi RAEE è costoso e grava in modo ingiustificato sugli enti locali creando il bisogno di ulteriori accordi con i produttori. Eliminare tale pratica riduce i costi di recupero.

Emendamento 4

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	
<i>Articolo 7</i>	
Tasso di raccolta	
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65 %. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.	
Progetto di parere	Emendamento
	<i>Articolo 7</i>
	Tasso di raccolta
	1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65 % <u>per ciascuna categoria di AEE elencata individualmente nell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS).</u> Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.

Motivazione

Si vuole così trasformare il contenuto del punto 23 del progetto di parere in emendamento alla proposta legislativa.

Emendamento 5

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), articolo 11, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2. <u>12</u> Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli dell'articolo 8, 9 e 106 o per la preparazione per il riutilizzo gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi minimi entro il 31 dicembre 2011 2006: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), — recupero dell'85 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), — recupero dell'80 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), — recupero del 75 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio; d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'85 %. un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade	1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2. <u>12</u> Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli dell'articolo 8, 9 e 106 o per la preparazione per il riutilizzo gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi minimi entro il 31 dicembre 2011 2006: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) , — recupero dell'85 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80<u>75</u> %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio; e — <u>preparazione per il riutilizzo del 5 %;</u> b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), — recupero dell'80 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70<u>65</u> %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio; e — <u>preparazione per il riutilizzo del 5 %;</u> c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I A- della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS), — recupero del 75 %, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio, e — preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55<u>50</u> %; per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio; e — <u>preparazione per il riutilizzo del 5 %;</u> d) per tutti i rifiuti di lampade a discarica, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'85 %. un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero.	2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero.

Motivazione

Nelle proposte della Commissione europea il riutilizzo dei RAEE non è previsto come un obiettivo a sé stante, con la conseguenza che i produttori non vengono incitati a preparare tali rifiuti per il riutilizzo: l'accorpamento dell'obiettivo del riutilizzo dei RAEE all'obiettivo del riciclaggio degli stessi rischia infatti di scoraggiare i produttori dal preparare per il riutilizzo i rifiuti di questo tipo. In proposito occorre tener presente che un gran numero di AEE può essere riutilizzato direttamente oppure dopo esser stato sottoposto a piccole riparazioni. Per questo motivo si propone di fare del riutilizzo un obiettivo distinto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva RAEE (rifusione), articolo 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici. 2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 154, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti. 3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005sulla data di cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri si assicurano che incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici. Gli Stati membri possono adottare norme supplementari concernenti i metodi di calcolo dei costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta. 2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 154, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti. 3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005sulla data di cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.	Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.	<u>4. Gli Stati membri si assicurano che i produttori, o i terzi che agiscono per conto di questi, riferiscano annualmente sul finanziamento e sui costi dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento. Possono essere adottate norme supplementari concernenti il formato delle relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.</u>
	4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.

Motivazione

Considerata l'importanza della questione, è opportuno che l'obbligo per i produttori di finanziare i costi generati dalla raccolta e dagli impianti di raccolta dei RAEE risulti in maniera chiara e leggibile dal testo, a partire dalla raccolta dei rifiuti elettrici generati alla fine dell'utilizzo dei prodotti. L'estensione della responsabilità del produttore ai costi per la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici dovrebbe essere resa obbligatoria, al fine di garantire una maggiore armonizzazione della responsabilità finanziaria e creare condizioni uniformi in tutta l'Unione europea.

Bruxelles, 4 dicembre 2009.

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Luc VAN DEN BRANDE